



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

COPIA
DELIBERAZIONE N. 37

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO :

APPROVAZIONE CRITERI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI ED APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA INCARICHI 2008.

L'anno **duemilaotto** addì **ventinove** del mese di **luglio** alle ore 21 e minuti 00 nella sala consiliare comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
CERVI Pierino	Sindaco	P	
MADOGLIO Carla	Consigliere	P	
MINOGLIA Angelo Giuseppe	Consigliere	P	
PASTORIO Luciano	Consigliere	P	
ARIENTI Massimo	Consigliere	P	
BAROZZI Gianpietro	Consigliere	P	
MUSSINI Paolo	Consigliere	P	
ZECCHINA Pieremilio	Consigliere	P	
GNACCARINI Franco	Consigliere	P	
PAVESI Antonio	Consigliere	P	
FERRI BRUNO	Consigliere	P	
TARASCHI Emanuela	Consigliere	P	
SAMUELI Tonino	Consigliere	P	
TURRINI Susanna	Consigliere	P	
ARRIGONI Anna Maria	Consigliere	P	
USBERTI Matteo	Consigliere	P	
BONETTI Paolo	Consigliere		A
Totale		16	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor Dottor Giuseppe CAPODICI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor CERVI Pierino nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato in oggetto.

Oggetto: **APPROVAZIONE CRITERI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI ED APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA INCARICHI 2008**

VISTA LA SEGUENTE
PROPOSTA DI DELIBERA

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettere a) e b) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI:

- l'art. 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)" che dispone: "Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'art. 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.";
- l'art. 7, comma 6-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che dispone: "I regolamenti di cui all'art. 110, comma 6, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.";
- l'art. 110, comma 6, del Testo Unico, che dispone: "Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.";

PRESO ATTO, pertanto, che allo scopo di poter continuare ad affidare incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze si rende necessario procedere a disciplinare compiutamente i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei alla amministrazione;

RITENUTO necessario che l'Amministrazione, per il perseguimento dei suoi obiettivi, possa avvalersi della possibilità di conferire incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione quando non sia possibile mediante il personale dipendente e quindi approvare i criteri generali di cui in dispositivo;

VISTO inoltre l'art. 3, comma 55, della citata Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per l'anno 2008) che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2008: "l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio";

ESAMINATE, al fine di individuare con precisione le tipologie di incarico da ricomprendere nel programma, le "Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) in materia di affidamento d'incarichi di studio o

di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)", approvate dalla Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo, nell'Adunanza del 15 febbraio 2005;

PRESO ATTO in particolare che negli incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza non sono compresi:

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
- gli appalti e le "esternalizzazioni" di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
- i "rapporti di collaborazione coordinata e continuativa", che rappresentano una posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio dell'incarico professionale, e il lavoro subordinato (art. 409, n. 3 del codice di procedura civile; art. 61 D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276);

VISTA la circolare n. 2 del 11.03.2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla quale è allegato lo schema di regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e per gli Enti Locali a norma dell'articolo 110, comma 6, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 276;

VISTO, infine, l'articolo 7 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO, da ultimo, il Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008, in fase di conversione, che all'art. 46 prevede la sostituzione dell'art. 7, comma 6, nel seguente modo: "6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti...omissis.";

VISTO il Programma incarichi 2008, redatto sentiti i responsabili dei Settori (allegato "A");

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere ad approvare i criteri generali in materia di conferimento di incarichi esterni nonché approvare il Programma incarichi 2008;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

DELIBERA

1. **Di approvare** i seguenti criteri generali per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione:

"L'Amministrazione potrà procedere all'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'Amministrazione, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento a:

- art. 7, 36 e 53 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
- art. 3, comma 18, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244: "I contratti relativi a rapporti di consulenza con le Pubbliche Amministrazioni, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.";
- art. 1, comma 127, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662: "Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente proposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica."

Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

Il conferimento potrà essere effettuato nei confronti di esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, da intendersi quali soggetti in possesso della laurea magistrale o titolo equivalente, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.

L'individuazione dell'affidatario dovrà avvenire nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Il limite massimo di spesa annua per gli incarichi dovrà essere proporzionato alla complessiva capacità del bilancio comunale;

Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa potranno essere affidati esclusivamente in seguito a procedure comparative. E' possibile prescindere dalla procedura comparativa esclusivamente per le collaborazioni di minore rilevanza economica."

2. **Di approvare** altresì il programma degli incarichi 2008 dal quale risultano gli incarichi di studio, ricerca o consulenze da affidare a soggetti esterni all'amministrazione;
3. **Di ricordare** che nel suddetto programma non sono compresi, in ossequio alle correnti interpretazioni della Corte dei Conti:
 - Le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori;
 - per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
 - gli appalti o le "esternalizzazioni" di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
 - i "rapporti di collaborazione coordinata e continuativa", che rappresentano una posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio dell'incarico professionale, e il lavoro subordinato (art. 409, n. 3 del codice di procedura civile; art. 61 D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276);
4. **Di dare atto** che l'affidamento degli incarichi di cui al programma avverrà nel rispetto delle disposizioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, da emanarsi secondo i criteri generali di cui al punto 1, che dovrà, tra l'altro, definire, in conformità con le vigenti disposizioni in materia, i limiti, i criteri, le modalità e la spesa annua massima relativi al conferimento di incarichi esterni.

Allegati: Programma Incarichi 2008



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000:

- *favorevole di regolarità tecnica, espresso dal dott. Giuseppe Capodici in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali;*

UDITA la relazione del Segretario comunale dottor Giuseppe CAPODICI;

CON n. 12 voti favorevoli, voti contrari nessuno e n. 4 voti di astensione (Tonino SAMUELI, Susanna TURRINI, Anna Maria ARRIGONI e Matteo USBERTI), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. DI approvare la sopraestesa proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON n. 12 voti favorevoli, voti contrari nessuno e n. 4 voti di astensione (Tonino SAMUELI, Susanna TURRINI, Anna Maria ARRIGONI e Matteo USBERTI), espressi per alzata di mano;

DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000.



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

Programma incarichi esterni anno 2008

Settore/ Servizio/ Ufficio	Fabbisogno di professionalità:	Tipo di incarico (consulenza, studio, ricerca o collaborazione)	Motivazioni generali	Rilevazione dell'inesistenza di professionalità interne (SI/No)	Spesa Massima	Durata prevista
Affari Generali/ Servizi alla persona/ Ufficio Scuola, Sport e tempo libero	Esperti in Psicopedagogia Psicomotricità Psicologia ed altre materie legate all'attività didattica	collaborazione	Attuazione progetti nell'ambito del Piano diritto allo studio	Si	Spesa massima da prevedere: € 17.000,00	Anno Scolastico 2008/2009, decorrenza dalla data di pubblicazione del contratto, sul sito internet dell'amministrazione
Affari Generali/ Servizi alla persona/ Ufficio Servizi Sociali	Esperto in Disabilità sensoriali	collaborazione	Assistenza ad utenti disabili	Si	Spesa massima da prevedere: € 10.000,00	Anno Scolastico 2008/2009, decorrenza dalla data di pubblicazione del contratto, sul sito internet dell'amministrazione
Affari Generali/ Servizi Culturali	Esperti in storia del paesaggio	Studio	Studio della toponomastica rurale del territorio finalizzata alla stampa di un volume relativo alla toponomastica del Comune di Canneto sull'Oglio.	Si	Spesa massima da prevedere: € 8.000,00	Anni 1, decorrenza dalla data di pubblicazione del contratto, sul sito internet dell'amministrazione



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to CERVI Pierino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dottor Giuseppe CAPODICI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio in data **5/08/2008** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dottor Giuseppe CAPODICI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, la presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva in data **15/08/2008**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor Giuseppe CAPODICI

PARERI

(Art. 49, D.Lgs 18/08/2000, n. 267)

FAVOREVOLE
di Regolarità TECNICA
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to CAPODICI dott. Giuseppe

FAVOREVOLE
di Regolarità CONTABILE
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to

Per copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria
MBOLLO Alfonso

